

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 163/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. D'AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 1 E 3 DELLE N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.2007)

Con atto del 4.6.2008 il Sig. D'Avino Francesco interponeva innanzi alla Corte di Giustizia Federale rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata pubblicata mediante Com. Uff. n.117 del 23.5.2007.

La Commissione adita, ritenuto integrato l'illecito disciplinare prospettato dal Procuratore Federale che, appunto, deferiva il D'Avino per avvenuta violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 1 e 3 N.O.I.F. (nella fattispecie si contestava al deferito di aver assunto cariche sociali nell'ambito della Società F.C. Potenza s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Potenza del 14.10.2004 e depositata il successivo 21.10.2004), infliggeva all'odierno reclamante, la sanzione dell'inibizione per anni 5.

La Corte osserva.

Risulta dagli atti che il ricorrente era stato eletto alla carica di cui in epigrafe il 27.6.2002 e che con comunicazione del 5.3.2003 aveva rassegnato le dimissioni, in esito alle quali l'Assemblea ordinaria dei soci in data 7 luglio di quello stesso anno aveva provveduto alla correlativa accettazione ed alla sua sostituzione, unitamente a quella di altri membri del Consiglio di amministrazione.

Ne consegue che il D'Avino, pur risultando indubbiamente in carica nel biennio antecedente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva limitato la sua partecipazione ad uno spazio di tempo che consiste nella sua durata a poco più di un anno (per l'esattezza dodici mesi e dieci giorni) e non già - come inesattamente riportato nell'atto di deferimento del 20.3.2007 – per l'intero periodo dal 27.6.2002 al 14.10.2004.

Ora, nella delibera impugnata, la Commissione Disciplinare, pur ammettendo, che *“le modifiche regolamentari che hanno inciso sulla portata dell'art. 21 N.O.I.F. non consentono di rilevare significative innovazioni nel senso di un passaggio di «automatismo delle sanzioni» ad un regime di*

«necessaria cognizione piena» delle condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite con onere della prova a carico della Procura», aveva comunque riconosciuto che “sia la vecchia che la nuova formulazione dell’art. 21... non importano un automatismo tra carica di amministratore della soc. fallita nel biennio precedente alla dichiarazione e la sanzione, ma impongono al giudicante un accertamento sulla effettiva incidenza sulla gestione societaria della carica rivestita e dunque la verifica se il deferito si trovi in posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto”.

Proprio in questo ordine di idee la Corte di Giustizia Federale, adita su ricorso dell’interessato, aveva, con ordinanza interlocutoria del 24.7.2007, *“ritenuto utile acquisire ai fini del decidere una conoscenza dettagliata dell’attività svolta dal signor D’Avino presso la Società F.C. Potenza a partire dal giorno della sua nomina ad Amministratore Delegato sino a quella della sua effettiva cessazione della carica, con particolare riguardo al triennio antecedente della sentenza dichiarativa di fallimento”* e conseguentemente disposto che a cura della Procura Federale venisse ottenuta la produzione di copia integrale dei verbali del Consiglio di amministrazione cui il ricorrente aveva partecipato.

Ora, preso atto che - come da comunicazione in data 1.4.2008 - la Curatela fallimentare della società Potenza F.C. non ha dato riscontro alla suddetta richiesta, non per questo sembra possibile applicare nel caso di specie la sanzione di cinque anni. L’art. 19 C.G.S. stabilisce, infatti, al punto 3 che la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale non può superare la durata di cinque anni, per cui tale misura costituisce nella sua entità il massimo edittale ed applicarla indiscriminatamente a tutti gli amministratori che rientrano nella previsione dell’art. 21.3 delle citate N.O.I.F. costituirebbe palese violazione del fondamentale principio di eguaglianza, il quale vieta tanto di applicare un trattamento diverso a persone che versano in una medesima situazione, quanto di valutare paritariamente condotte dissimili. Non c’è dubbio, quindi, che una conoscenza dettagliata della attività svolta dal D’Avino durante il periodo della sua permanenza nella carica avrebbe consentito a questa Corte una più approfondita valutazione al riguardo. Ciò nonostante, appare evidente che, pur applicando un criterio meramente cronologico, riferito cioè alla sola durata della sua permanenza in carica, non può revocarsi in dubbio l’esistenza di una responsabilità meno grave del ricorrente e considerarsi conforme a giustizia la inflizione di una penalità inferiore a quella in precedenza applicata, che va conseguentemente ridotta da cinque ad un solo anno.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor D’Avino Francesco riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SIBILIA GIANCARLO SEGUITO GARA CALANGIANUS/LUPA FRASCATI DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)

Con atto dell’8.4.2008 la F.B.C. Calangianus 1905, proponeva reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo al Tecnico signor Sibilìa Giancarlo a seguito della gara indicata in epigrafe.

Sostiene la reclamante, pur riconoscendo l’istintività del carattere del signor Sibilìa, che le frasi offensive asseritamente rivolte all’arbitro erano, viceversa, da ritenersi rivolte dal Tecnico sanzionato ad un calciatore della stessa Calangianus appena espulso.

L’assunto è difficilmente sostenibile in quanto l’episodio è temporalmente da collocare nell’intervallo tra i due tempi e quindi in fase non di gioco. Il referto arbitrale è inequivoco sul contenuto delle parole gravemente offensive rivolte all’Arbitro.

La Corte non ha motivo di differenziarsi dalla sanzione inferta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus di Calangianus (Sassari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DELL’A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALLORO STEFANO SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MACERATESE DEL 29.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 31.3.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 31.3.2008 ha inflitto al calciatore Dalloro Stefano la squalifica per otto gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Sansepolcro/Maceratese del 29.3.2008 allorquando, a fine gara, durante il saluto fair play, colpiva con uno schiaffo la mano del direttore di gara provocandogli dolore che passava dopo un minuto (RA – RAA)

Avverso tale provvedimento la società A.C. Maceratese interponeva tempestivo e rituale reclamo affidando la propria difesa essenzialmente ad una diversa ricostruzione fattuale dell’episodio. In particolare si sostiene che il Dalloro avrebbe “dato il cinque”, e non uno schiaffo, al direttore di gara come solitamente avviene tra i protagonisti di un incontro di calcio.

Concludeva, pertanto, per l’attenuazione della sanzione siccome eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti.

Osserva la Corte come il preciso resoconto offerto dagli atti ufficiali, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale sportivo, assistito da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., non fa dubitare circa l’effettivo svolgersi degli eventi così come contestati.

Pertanto, ritenuta integrata la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), non può che confermarsi la decisione gravata e la consequenziale sanzione comminata dal primo Giudice, dalla quale la Corte non può discostarsi in quanto congrua ed applicata nel minimo edittale ivi previsto.

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Maceratese di Macerata e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete